



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 01 DEL 30 LUGLIO 2024

AREA AMMINISTRATIVA
Servizio Gestione del Personale



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. CARCIONE RENATO INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI" – (EX CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C/1), PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI FRAZZANÒ FINO AL TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE DEL SINDACO DEL COMUNE DI FRAZZANÒ.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:

il Sindaco del Comune di Frazzanò, con nota prot. n. 3428 del 08.07.2024, acquisita in pari data al n. 5375 del protocollo generale dell'Ente, chiede di autorizzare il Dipendente di questo Comune Sig. CARCIONE RENATO titolare di Contratto Individuale di Lavoro a Tempo Indeterminato – Part/time a 21 ore settimanali, inquadrato nell'Area degli "ISTRUTTORI", a prestare attività lavorativa presso il Comune medesimo, per n. 6 ore settimanali fino al termine del mandato del Sindaco del Comune di Frazzanò;

l'orario di lavoro del dipendente è stato rimodulato in aumento da 21 a 34 ore settimanali fino al 31.08.2024, con deliberazione di giunta comunale n. 13 del 29.01.2024;

VISTO l'art. 92, comma 1, secondo periodo (Rapporti di lavoro a tempo parziale) del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo il quale "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 reso in data 25 maggio 2005 al quale è seguita la circolare della Direzione centrale del Ministero dell'Interno n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 esplicitativa della citata normativa;

VISTI gli artt. 5 6 e 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impegni ed incarichi al personale dipendente;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) ed in particolare il comma 7) ed il comma 8) che testualmente recitano:

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

TENUTO CONTO:

- **Che** il comma 11, del citato art. 53 testualmente così recita: *Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;*
- **Che** il comma 13, del citato art. 53 testualmente così recita: *Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11;*

DATO ATTO che l'incarico in questione non rientra nel regime delle incompatibilità dettate dalla normativa vigente e impegnerà la dipendente in orario extralavorativo;

VISTO:

- ✓ *il d.lgs n. 66/2003 ed in particolare l'art. 4 c. 2) che così testualmente recita: "la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario";*
- ✓ *Le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili..... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;*

TENUTO CONTO che agli atti d'ufficio, relativamente al Dipendente in questione, non risultano conferimenti e/o autorizzazioni di incarichi presso altri Enti che possano determinare il superamento delle ore settimanali previste dalla normativa;

DATO ATTO che il Dipendente CARCIONE RENATO, con nota acquisita in data 26 luglio 2024 al n. 5855 del protocollo generale dell'ente, manifesta la disponibilità all'accettazione dell'incarico per il quale il Comune medesimo richiede autorizzazione, dichiara tra l'altro, che per lo stesso non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità di diritto o di fatto;

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, di poter autorizzare il Dipendente allo svolgimento del suddetto incarico, fatto salvo l'obbligo in capo allo stesso di comunicare tempestivamente qualsiasi motivo ostativo alla validità della presente autorizzazione sulla base di mutamento di fatto o di diritto degli incarichi temporaneamente autorizzati;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

RICHIAMATE le norme vigenti in materia e l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il vigente Regolamento Comunale *per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi al personale dipendente*, il quale all'art. 7 "autorizzazioni di incarichi ai titolari di P.O." stabilisce che le autorizzazioni ai Responsabili di Area con funzioni dirigenziali sono rilasciate con determina del Segretario Comunale, previa istruttoria del Responsabile dell'Area amministrativa – servizio Personale.

Visti:

- *l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili delle aree;*
- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;*
- *il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 - n. 148/2009 - n. 228/2009), modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 130 del 27/11/2019, avente per oggetto "RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ASSEGNATI ALLE AREE GESTIONALI. APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA COMUNALE" e, recentemente, ulteriormente integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29.04.2020;*
- ✓ *il provvedimento n. 7 del 05 giugno 2024, con il quale il Vice Sindaco ha nominato **Responsabile dell'Area Amministrativa la dipendente Galati Maria** con relativa Posizione Organizzativa (oggi Elevata Qualificazione) della competente area, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto EE.LL.;*
- *le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30;*
- *l'istruttoria preparata della Responsabile dell'area amministrativa;*

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale n. **7 del 05 giugno 2024**;

VISTI:

- l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992;
- lo Statuto del Comune di Longi;
- l'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
- l'art. 92, comma 1, D.lgs. n. 267/2000

Ritenuta, pertanto, la propria competenza per come su esposto;

DETERMINA

Per i motivi meglio descritti in premessa che qui di seguito devono intendersi riportati e trascritti:


1. DI PRENDERE ATTO:

- ❖ della nota prot. n. n. 3428 del 08.07.2024, acquisita in pari data al n. 5375 del protocollo generale dell'Ente, con la quale con la quale il Sindaco del Comune di Frazzanò, richiede a questo ente l'autorizzazione a poter utilizzare il Dipendente Comunale Sig CARCIONE RENATO, in attività lavorativa presso il Comune di Frazzanò Medesimo per n. 6 ore settimanali fino al termine del mandato del Sindaco del Comune di Frazzanò.
- ❖ Che l'orario di lavoro del dipendente è stato rimodulato in aumento da 21 a 34 ore settimanali fino al 31.08.2024, con deliberazione di giunta comunale n. 13 del 29.01.2024;

2. **DI AUTORIZZARE** il Dipendente Comunale Sig. CARCIONE RENATO titolare di Contratto Individuale di Lavoro a Tempo Indeterminato – Part/time a 21 ore settimanali, inquadrato nell’Area degli “ISTRUTTORI”, a prestare attività lavorativa presso il Comune di Frazzanò per n. 6 ore settimanali fino al termine del mandato del Sindaco del Comune di Frazzanò.
3. **DARE ATTO**, altresì, che la presente autorizzazione risulta subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
Che l’incarico da conferire:
- Risulti conforme a quanto integralmente riportato nel dettato di cui all’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche).
 - è di *carattere temporaneo ed occasionale*, definito nella sua natura e nella sua durata temporale fino al termine del mandato del Sindaco del Comune di Frazzanò);
 - si svolgerà totalmente *al di fuori del normale orario di lavoro*;
 - non comprometterà*, per l’impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale *assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio* da parte del dipendente o comunque influenzarne negativamente l’adempimento;
 - non assumerà un carattere di prevalenza economica* rispetto al lavoro dipendente. A tal fine l’incarico prevederà un compenso pari a quello previsto dal CCNL per la categoria di riferimento;
 - non produce conflitto, anche potenziale, di interesse* con le funzioni svolte dal dipendente all’interno della struttura di assegnazione o, comunque, con l’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall’art.3 del citato Regolamento;
 - non comprometterà il decoro e il prestigio dell’Amministrazione Comunale e non ne danneggerà l’immagine*;
4. **DI DARE ATTO**, inoltre:
- che** il Dipendente viene autorizzato allo svolgimento del suddetto incarico, fatto salvo l’obbligo in capo alla stessa di comunicare tempestivamente qualsiasi motivo ostativo alla validità della presente autorizzazione sulla base di mutamento di fatto o di diritto degli incarichi temporaneamente autorizzati.
 - che** ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Responsabile di Area;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al dipendente Comunale CARCIONE RENATO e al Sindaco del Comune di Frazzanò.
6. **DI DARE MANDATO** al responsabile preposto di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
 - nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Pubblicità Notizia” (L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.), e, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n. 33/2013


La Responsabile dell’Area Amministrativa
Servizio Gestione del Personale

Maria Galati



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Carmelo Pino



AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

LONGI, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**
